CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI
DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 9	DEL: 29/04/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELABORATI E STUDI IDROGEOLOGICI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI DESTINATI AL CONSUMO UMANO TRAMITE ACQUEDOTTO, UBICATE NELL'A.T.O. VALLE DEL CHIAMPO E IN GESTIONE ALLA SOCIETA' MEDIO CHIAMPO S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 15 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO. PROPOSTA PER LA REGIONE VENETO

L'anno duemilaventidue, il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **09:00** si è riunito il Comitato Istituzionale in modalità telematica nelle persone dei Signori

1. Bevilacqua Alessia — Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino — Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Trapula Gianfranco — Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule.**
Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Water Framework Directive) del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, all'art. 7, comma 3, prevede che gli Stati membri possano definire "aree di salvaguardia" per corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile;
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva figlia) del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, nel riprendere l'art. 7, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE, prevede la determinazione, da parte degli Stati membri, di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acqua potabile.
- il D. Lgs. 152/2006, Parte III^, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^ del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
- ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
- lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione delle disposizioni ora richiamate, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito Territoriale Ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di Bacino;

DATO ATTO che:

1. in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
2. in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

RICHIAMATI:

- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e la L.R. 30 marzo 1995 n. 15 che individuano le competenze relative all'approvazione progetti del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto adottato con D.G.R.V. n. 4453/2004, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e da ultimo modificato con D.G.R.V n. 360 del 22 marzo 2017;

VISTO l'art 94 del D. Lgs 152/06 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" ed in particolare il comma 1 che prevede "*Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione";*

RICORDATO che:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- in attuazione del D.lgs. 152/2006 e delle Direttive comunitarie di settore, la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di tutela delle acque, che individua gli strumenti di protezione e conservazione della risorsa idrica, ne regolamenta gli usi in atto e futuri e definisce nel contempo gli interventi di protezione e risanamento;
- che gli artt. 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione del citato Piano di tutela delle acque pongono in capo alle AATO (leggasi Enti di governo d'ambito) il compito di individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione;

VISTO in particolare l'art. 15 del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" che prevede:

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO (leggasi Consigli di Bacino per il servizio idrico integrato) provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza;
3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
   • recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
   • emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
   • notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
   • vigilare sul rispetto dei vincoli;

EVIDENZIATO che in data 17.03.2022 acquisita al prot. n. 250 del 10.09.2021 la società Medio Chiampo S.p.A. ha trasmesso i seguenti elaborati: "Indagini idrogeologiche per la individuazione delle aree di cattura dei pozzi idropotabili, prodromiche alla redazione dei Piani di Sicurezza delle Acque (PSA): pozzo di via Canova in comune di Gambellara, pozzi in località Mason e viale Verona in comune di Montebello Vicentino, pozzo in via Nogarole in comune di Zermeghedo", contenente i risultati dello studio idrogeologico finalizzato alla definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi nei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

PRESO ATTO che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 05 novembre 2019 “Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali” si è dotata delle linee tecniche di indirizzo per l’individuazione delle aree di salvaguardia e la definizione delle zone di protezione nonché delle disposizioni attuative dell’art.16 del Piano di tutela delle acque;

VISTE le schede tecniche e i relativi studi idrogeologici dei pozzi idropotabili ricadenti nell’ A.T.O. della Valle del Chiampo in gestione alla società Medio Chiampo S.p.A. allegati (A,B,C,D) del presente provvedimento;

PRESO ATTO della verifica tecnica, svolta dagli uffici, delle indagini e verifiche idrogeologiche finalizzate all’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche nonché delle disposizioni attuative dell’art.16 del Piano di tutela delle acque;

RITENUTO di approvare gli elaborati costituenti lo studio idrogeologico per la definizione delle aree di salvaguardia dei punti di attingimento delle risorse idriche destinate ubicate nell’ATO della Valle del Chiampo;

VISTA la L.R. n. 17 del 27/04/2012, che ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale denominato Valle del Chiampo;

VISTO l’art.11 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sottoscritta il 29/10/2012;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la società Medio Chiampo S.p.A. in data 09.09.2021 di cui al prot. n. 250 del10.09.2021 ha trasmesso i seguenti elaborati:
   - “Indagini idrogeologiche per la individuazione delle aree di cattura dei pozzi idropotabili, prodromiche alla redazione dei Piani di Sicurezza delle Acque (PSA): pozzo di via Canova in comune di Gambellara, pozzi in località Mason e viale Verona in comune di Montebello Vicentino, pozzo in via Nogarole in comune di Zermeghedo”, contenente i risultati dello studio idrogeologico finalizzato alla definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi nei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino e Zermeghedo; (Allegati A,B,C,D);
3. di approvare gli elaborati e studi idrogeologici per la individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici ubicati nell’A.T.O. Valle del Chiampo in gestione alla società Medio Chiampo S.p.A. ai sensi dell’art 15 del Piano di Tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 1621 del 05.11.2019;
4. di trasmettere per la successiva approvazione di competenza della Regione Veneto, gli studi idrogeologici per la definizione delle zone di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione ex. art. 94 del D. Lgs. 152/2006, come rappresentati dagli allegati A,B,C,D del presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

NON DOVUTO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD